



Comune di Loano

(Provincia di Savona)



REGOLAMENTO

POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 29/11/2004

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 03/08/2005

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/06/2012

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/04/2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07/08/2014

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento .

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e ad un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantisce la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuisce alla sicurezza dei cittadini disciplinandone l'attività e il comportamento.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso od aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

L'Autorità Comunale può adottare specifiche ordinanze per attuare o garantire il rispetto delle norme di cui al presente regolamento.

Art. 2.

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato, ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

CAPO II°

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 3.

Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative vigenti in materia, nonché da quelle del regolamento comunale d'igiene.

Art. 4.

Occupazione di suolo pubblico

E' vietato in tutto il territorio comunale ogni comportamento teso ad occupare spazi ed aree pubbliche (giardini, aiuole, aree giochi, panchine), mediante bivacchi anche con l'utilizzo di tende, animali, sacchi a pelo o simili, borsoni.

Quanto non previsto dal precedente comma è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche al quale, pertanto, si fa espresso riferimento e dalle altre leggi in materia.

Art. 5.

Luminarie

La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine da parte di singoli cittadini o da associazioni enti ecc, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività natalizie e pasquali, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario è soggetta a preventiva comunicazione scritta da presentarsi all'Ufficio Tecnico Comunale almeno 3 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa.

Alla comunicazione di cui sopra, oltre alla dichiarazione di chi sia il responsabile, dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ad alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati. Del responsabile deve essere indicato un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti.

Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi, e supporti in genere sugli alberi, facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che vi sia previo consenso della proprietà.

Le luminarie non dovranno in alcun modo ostacolare la libera visuale della segnaletica stradale e dovranno essere rimosse trascorse le festività che hanno dato motivo alla posa.

Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 5,50 dal suolo.

Nel caso in cui la collocazione delle luminarie sia effettuata in prossimità o in corrispondenza di linee ferroviarie la comunicazione pervenuta deve contenere il visto di fattibilità rilasciato dal gestore delle linee stesse.

Le spese di collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che hanno comunicato la posa delle luminarie.

Art. 6 **Addobbi e festoni senza fini pubblicitari**

Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose o civili, manifestazioni turistiche organizzate o patrocinate dal Comune per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 1,2,3 e 4 del precedente articolo.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti responsabili o comunque a coloro che ne effettuano il montaggio.

CAPO III°

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 7.

Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti, da chi ne ha la disponibilità o comunque dai proprietari, costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, spazzatura, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto.

Art. 8.

Sgombero della neve

Qualora ciò accadesse, i proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata dall'ufficio tecnico comunale di concerto con la polizia municipale e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

La neve rimossa non potrà essere ammassata a ridosso di cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

I titolari di passi carrabili dovranno provvedere direttamente alla rimozione della neve.

Art. 9.

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura di qualsiasi veicolo.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 10.

Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, salvo che sia limitata al tempo occorrente per le operazioni.

Art. 11.

Disposizioni riguardanti gli animali

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

E' vietato lasciar vagare nelle strade cittadine e comunque in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico , con eccezione per i gatti, qualsiasi specie di animale da compagnia, da cortile o da stalla.

In tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, nei pubblici esercizi e nelle attività commerciali e nei luoghi privati privi di idonea recinzione, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio.

I cani appartenenti alle razze, e loro incroci, considerate pericolose dall'apposita ordinanza del ministero della Salute, dovranno essere altresì muniti di idonea museruola.

E' data facoltà ai titolari delle attività sopra citate di vietare l'accesso agli animali anzidetti presso le proprie strutture indicandolo mediante apposizione di idonea segnaletica di avvertimento da apporsi in modo visibile dall'esterno dei locali.

I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia e garantire il pubblico passaggio nelle necessarie condizioni di tranquillità e sicurezza. Nel caso sopraddetto, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare il perpetrarsi della trasgressione.

E' vietato portare cani, anche se muniti di guinzaglio e museruola in quella parte della attività commerciali e dei pubblici esercizi adibiti a deposito di generi alimentari o destinati alla preparazione di cibi e bevande, sulla banchina portuale riservata alla vendita di prodotti ittici, nei parchi e comunque in tutte le aree verdi pubbliche, negli uffici pubblici, servizi e strutture pubbliche. In deroga a quanto sopra stabilito, è consentito il solo attraversamento dei parchi pubblici usufruendo dei percorsi pedonali più brevi.

I proprietari e i detentori dei cani dovranno raccogliere gli eventuali escrementi mediante l'impiego di idonei sacchetti a perdere che dovranno essere depositati nei pubblici raccoglitori dei rifiuti urbani in deroga agli orari stabiliti per il conferimento.

E' possibile, nel territorio comunale, tenere animali bovini , suini, ovini, equini e simili, o animali da cortile quali polli, galline, conigli o simili alle seguenti condizioni:

- al di sotto della via Aurelia è possibile tenere solo animali da cortile quali polli, galline, conigli o simili se in numero inferiore nel totale a 4 (cioè max.3) in cortili e comunque chiusi in appositi recinti che siano distanti dalle abitazioni (esclusa quella del proprietario degli animali) almeno 20 metri;
- al di sopra della via Aurelia nel territorio compreso tra la stessa e partendo da levante, via S. Isidoro, via Vignasse, via Padre Enrico, Borgo Castello, viale delle Rimembranze, via Azzurri d'Italia, via Madre Rubatto, via Palestro, via dei Gazzi, via IV Novembre, via Isonzo, via Ortigara, via Gozzano, via Magenta, via Varese, via Cremona sino al confine del rio Casazza, è possibile tenere animali equini se in numero inferiore nel totale a 4 (cioè max.3) in cortili e comunque chiusi in appositi recinti che siano distanti dalle abitazioni (esclusa quella del proprietario degli animali) almeno 10 metri; e animali da cortile quali polli, galline, conigli o simili se in numero inferiore nel totale a 11 (cioè max.10) in cortili e comunque chiusi in appositi recinti che siano distanti dalle abitazioni (esclusa quella del proprietario degli animali) almeno 10 metri;
- nel restante territorio comunale sino all'autostrada è possibile tenere animali bovini, suini, ovini, equini o animali da cortile quali polli, galline, conigli o simili in cortili e comunque chiusi in appositi recinti che siano distanti dalle abitazioni (esclusa quella del proprietario degli animali) almeno 10 metri.
- nel restante territorio comunale è possibile tenere animali bovini, suini, ovini, equini o animali da cortile quali polli, galline, conigli o simili in cortili e comunque chiusi in appositi recinti .

In ogni caso dovranno essere rispettate le norme igienico-sanitarie.

Art. 12.
Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ,volantini ed altri oggetti.

E' parimenti vietata la consegna di volantini ai passanti e l'apposizione di volantini sui parabrezza delle auto in sosta.

E' esclusa dall'osservanza delle disposizioni sopra citate la consegna di volantini ai passanti contenente omaggi, sconti e similari o per propagandare manifestazioni aventi carattere culturale, religioso turistico, sportivo, politico organizzate o patrocinate da Enti pubblici o Religiosi, ovvero da Organismi sindacali, politici o sociali legalmente riconosciuti, con orari e modalità da concordarsi con il Comando Polizia Municipale.

CAPO IV° DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 13. Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati e dei negozi devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi, nonché gli infissi prospicienti l'esterno, le tende e le vetrine, gli androni e le scale comuni. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione prospiciente la pubblica via o in vista del pubblico.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Art. 14. Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti. Ciò si intende anche per le gabbie degli uccelli.

E' vietato provocare stillicidio sulla strada o sulle parti pubbliche sottostanti il fabbricato.

Art. 15. Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato dalle ore 7.00 alle ore 20.00 stendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, al di fuori dei terrazzi e poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico. E' comunque vietato stendere in modo tale che la biancheria provochi stillicidio.

E' vietato tendere funi aeree attraversanti vie o piazze o altri luoghi soggetti a pubblico passaggio.

Art. 16.
Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Art. 17.
Deposito dei rifiuti

Per il deposito dei rifiuti vale quanto disposto dall'apposito regolamento comunale.

Art. 18.
Viali e giardini pubblici, passeggiata a mare, parco giochi

Nei parchi e giardini pubblici è vietato giocare con oggetti o con animali, usare pattini, pattini in linea, monopattini e simili con o senza motore e compiere qualsiasi esercitazione ludica o sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità oppure disturbo alle altre attività che possono svolgersi nei suddetti luoghi o comunque disturbo al riposo delle persone.

E' altresì vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e per la razze considerate pericolose dall'apposita ordinanza del ministero della Salute, muniti di idonea museruola;
- b) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- c) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi e le aiuole; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- d) far uso di apparecchi radio o simili in modo da arrecare disturbo agli altri.
- e) far uso, per i maggiori di anni 12, dei giochi per bambini installati nei parchi.
- f) nel parco sito in via San Giuseppe giocare dalle 13.30 alle 15.00 e dalle ore 22.30 alle ore 08.00 del giorno successivo.

Art. 19.
Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida ad esclusione delle monete. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 20

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro urbano ed alla moralità

E' vietato in tutto il territorio comunale lo stazionamento e l'assembramento rumoroso di persone, intendendosi come tale la contemporanea presenza di più persone con comportamenti che risultano non consoni al decoro dell'ambiente ed alla pubblica decenza, ovvero, arrecano disturbo alla quiete pubblica e/o generano senso di insicurezza, oltre che limitare la normale fruibilità degli spazi pubblici e privati da parte dei cittadini.

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, sulle soglie e sui sagrati delle chiese.

E' parimenti vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sugli alberi, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti e sulle ringhiere pubbliche.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi.

Sulle aree pubbliche è vietato assicurare velocipedi od altri beni privati agli impianti della segnaletica stradale e della pubblica illuminazione, stazionare con i velocipedi od altri beni privati sulle aree verdi, lasciare i velocipedi od altri beni privati in stato di incuria o di abbandono.

E' vietato usare bombolette spray contenenti schiumogeni od altro ed il lancio di qualsiasi cosa che possa insudiciare persone o cose, nonché il lancio dei cc.dd. "gavettoni".

E' vietato il consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro, metallo o di altra tipologia al di fuori dei luoghi di somministrazione all'uopo destinati.

I titolari e gestori di negozi, botteghe artigiane ed esercizi pubblici devono mantenere l'area antistante l'attività, le immediate adiacenze e le pubbliche pertinenze date in concessione in buone condizioni di nettezza e di igiene.

E' vietato fuori dalla spiaggia camminare in costume, scalzi o a torso nudo ad esclusione della passeggiata a mare. (C.C. n. 5 del 29/04/2014).

Art. 21.

Recinzioni di aree confinanti col suolo pubblico

E' vietato, nelle aree confinanti col suolo pubblico, effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di aree confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose, in particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale e di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale e sui percorsi pedonali e i marciapiedi.

La medesima disposizione vale anche per il verde condominiale.

CAPO V°

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA

Art. 22. **Inquinamento acustico**

Per ciò che riguarda l'inquinamento acustico si fa espresso riferimento alla normativa comunale specifica.

Art. 23. **Suonatori ambulanti**

I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di crocevia o sbocchi di via, scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.

Art. 23 bis **Limiti all'accattonaggio**

L'accattonaggio non è consentito nei luoghi del territorio comunale di seguito indicati:

- nell'intera zona del centro storico come delimitata dalla Zona a Traffico Limitato,
- sulla passeggiata a mare ed in corso Roma,
- presso le intersezioni stradali,
- all'interno ed in prossimità dei mercati e delle fiere,
- nelle aree prospicienti le stazioni ferroviarie e le case di cura,
- davanti ed in prossimità di luoghi di culto e di cimiteri,
- davanti od in prossimità degli ingressi di attività commerciali ed esercizi pubblici,
- davanti od in prossimità di uffici pubblici e degli istituti bancari.

In tutto il territorio comunale è vietato porre in essere forme di accattonaggio molesto, con qualsiasi modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

E' fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio con impiego di minori, anziani, disabili o simulando disabilità, sfruttando animali da affezione in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

Su tutto il territorio comunale è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci, servizi, adesioni ad iniziative no profit e richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi o con insistente richiesta di accettazione od elemosina.

CAPO VI° NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 24.

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente (ufficio tecnico comunale) riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati, salvo le normali scorte di ricarica.

Art. 25

Incendi

In caso di incendio gli abitanti ed ogni altra persona che se ne avveda è obbligata d'avvertirne immediatamente l'autorità comunale.

Tutti gli accorsi sul luogo dell'incendio, oltre a quelli chiamati per legge, sono obbligati a prestare l'opera loro per l'estinzione dell'incendio, sotto la direzione dell'autorità locale, e dovranno pure ritirarsi, dietro ordine dell'autorità medesima, coloro la di cui opera verrà giudicata inopportuna e superflua.

Nessuno potrà impedire l'uso dei propri pozzi e nemmeno quello dei propri utensili, che potessero servire allo scopo, e neppure l'accesso ai lavoranti alle proprie case e sui tetti di esse, quando ciò sia necessario all'estinzione dell'incendio.

Qualora l'incendio accada di notte, gli abitanti non potranno ove occorra, rifiutarsi di illuminare le finestre ed i luoghi che venissero indicati dall'autorità comunale.

Art. 26

Accensione di fuochi

E' vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi, a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, scarpate, nonchè materiali di varia natura presenti nei cantieri edili a distanza inferiore, e precisamente nel territorio al di sotto della via Aurelia a 100 metri da qualsiasi tipo di costruzione o di deposito di materiale infiammabile.

Il divieto di cui al comma precedente vige inoltre al di sopra della via Aurelia, a 50 metri da qualsiasi tipo di costruzione o di deposito di materiale infiammabile, nel territorio **ricompreso tra il confine di levante della città, la stessa Via Aurelia per tutta la sua lunghezza sino al confine di ponente, via Costino Monte Carmelo, Borgo Castello, viale delle Rimembranze, via Azzurri d'Italia, via Madre Rubatto, via Palestro, via dei Gazzì, via IV Novembre, via Isonzo, via Ortigara, via Gozzano, via Magenta, via Varese, via Cremona sino al confine del rio Casazza.**

Il divieto di cui al primo comma vige infine nel restante territorio comunale 20 metri da qualsiasi tipo di costruzione o di deposito di materiale infiammabile.

Il limite di 50 metri è altresì da rispettare nei confronti della sede autostradale e del limite del bosco.

Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

Art. 27.
Animali pericolosi

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Art. 28.
Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 29.
Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 30.
Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 31.
Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate.

Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 32.
Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

CAPO VIII
DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 33.
Esercizio di mestieri girovaghi

L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito quando le esibizioni siano non superiori a 15 minuti ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

In caso contrario, trovano applicazione le disposizioni e le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

L'impiego di strumenti sonori è vietato dalle 13.00 alle 15:00 e dalle 20:00 alle 08:00.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi o con insistente richiesta di elemosina.

Art. 34
Accattonaggio con animali, spettacoli con animali

È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e quindi di percuoterli o di sottoporli ad eccessivi sforzi e rigori climatici.

È fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio comunale.

È vietato esercitare qualsiasi forma di accattonaggio utilizzando animali domestici e/o selvatici tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura, ovvero tenuti anche solo al fine di suscitare l'altrui pietà per trarne vantaggio; è particolarmente vietato l'utilizzo di animali con cuccioli lattanti o quelli da svezzare o d'età inferiore a sei mesi, ovvero animali di qualsiasi età in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali alle quali sono esposti.

È vietata su tutto il territorio comunale ogni forma di spettacolo, ovvero di pubblico o privato intrattenimento, effettuato a scopo di lucro che contempli in maniera totale – ovvero parziale – l'utilizzo di animali anche ai soli fini espositivi, siano essi appartenenti o no a specie domestiche, ovvero nati o no in cattività.

Sono vietati inoltre sul territorio di questo Comune i giochi e le gare o lotterie, anche in occasione di fiere e mercati, che prevedano l'impiego di animali vivi o la loro vendita o posta in palio durante le manifestazioni.

Su tutto il territorio comunale è vietato installare zoo e giardini zoologici, anche temporanei.

Sono altresì vietate manifestazioni, mostre e qualsivoglia esposizione al pubblico, in special modo itinerante, di animali vivi, fatta eccezione soltanto per le esposizioni zootecniche, cinofile, feline, colombofile, purché organizzate senza fine di lucro da associazioni locali di categoria, animalistiche o venatorie riconosciute.

CAPO IX MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 35. Cortei funebri

I cortei funebri, spostandosi dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 36. Processioni – Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia municipale.

CAPO X SANZIONI

Art. 37. Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni del presente Regolamento salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni o leggi speciali, laddove non sia individuata una sanzione specifica, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro, secondo la procedura di cui alla legge 24.11.1981 nr. 689, come meglio dettagliato di seguito.

Le violazioni di cui ai seguenti articoli:

- art. n° 7;
- art. n° 8 comma 4;
- art. n° 9 comma 2;
- art. n° 11 comma 3;
- art. n° 12 comma 2;
- art. n° 18 comma 2 c);
- art. n° 26 comma 3;
- art. n° 28 comma 2;
- art. n° 29 comma 1;
- art. n° 30 comma 2;
- art. n° 31 comma 2;
- art. n° 32;
- art. n° 34 commi 3, 4, 5 e 7;

saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

Le violazioni di cui ai seguenti articoli:

- art. n° 13 comma 5;
- art. n° 26 comma 2;
- art. n° 33 commi 4 e 5;

saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

Le violazioni di cui ai seguenti articoli:

- art. n° 26 comma 1;
- art. n° 27 commi 1 e 2;
- art. n° 34 comma 2;

saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00.

Tutte le altre violazioni saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Art. 38.

Rimessa in pristino , esecuzioni di ufficio,sanzioni conseguenti

L'accertamento di violazioni delle norme del presente Regolamento comporta automaticamente, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l'obbligo di cessare l'attività o il comportamento difforme da quanto stabilito nel regolamento stesso.

Qualora da una violazione consegua l'eventuale rimessa in pristino dei luoghi, dovrà esserne fatta menzione sul verbale di accertamento o di contestazione della violazione; il ripristino deve avvenire entro dieci giorni dalla contestazione o notifica della violazione.

Quando le circostanze lo esigono, la rimessa in pristino deve essere adempiuta immediatamente dietro semplice invito dell'agente accertatore che ne deve fare menzione nel verbale.

Quando l'interessato non esegue un suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma due, si provvede d'ufficio con l'addebito delle spese sostenute a carico del trasgressore.

Nel caso in cui si tratti di proprietà condominiale, qualora non sia possibile individuare il condomino trasgressore, sarà ritenuto responsabile per il ripristino il condominio, nella persona dell'amministratore se esistente o i proprietari in solido tra loro.

Qualora il trasgressore non ottemperi all'obbligo di cessazione dell'attività o del comportamento difforme a quanto stabilito nel presente regolamento, l'Autorità comunale, individuata ai fini del presente regolamento nel Dirigente del Corpo di Polizia Municipale, ordina la cessazione dell'attività o del comportamento, intimandone la cessazione immediata. L'inottemperanza a tale ordinanza è sanzionata con una pena pecuniaria da Euro 150 a Euro 500.

L'inottemperanza all'obbligo di rimessa in pristino è sanzionato con pena pecuniaria da Euro 150 a Euro 500

Art. 39.

Sequestro e custodia di cose

Gli addetti al controllo, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione, e procedere al sequestro cautelare delle cose che sono il prodotto dell'illecito, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare le modalità di cui alla legge 689/81 e il D.P.R. 571/82 .

L'Autorità amministrativa competente potrà con ordinanza ingiunzione disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, sempre che le cose appartengano a una delle persone tenute al pagamento della sanzione.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 .

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

CAPO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 40 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione ed abroga il precedente regolamento adottato nell'anno 1927, le successive modificazioni ed integrazioni nonchè le ordinanze emesse negli anni seguenti riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.